

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 20

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO, GASPARRI e DIVINA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2009

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione
del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 5, nella parte in cui disciplina la composizione del Consiglio di Presidenza, è la disposizione del Regolamento del Senato che ha subito il maggior numero di interventi. Infatti successivamente alla sua entrata in vigore nel 1971, esso è stato modificato nel 1988, nel 1993, nel 1999, nel 2001 e nel 2007. Questo susseguirsi di modifiche è indice della difficoltà di trovare uno stabile punto di equilibrio tra l'esigenza di rappresentatività del Consiglio di Presidenza e la necessità di evitarne composizioni troppo ampie.

Nella XIV legislatura, con effetto a partire dalla legislatura successiva, si è affermato il superamento del principio della rappresentanza necessaria di tutti i Gruppi parlamentari in seno al Consiglio di Presidenza.

E questa regola è rimasta sostanzialmente immutata nella legislatura attuale con la sola introduzione di una limitata deroga,

atta a consentire l'elezione di non più di due ulteriori senatori Segretari.

Tuttavia, l'assetto che si è venuto in tal modo a determinare non può ancora considerarsi del tutto soddisfacente, in quanto del Consiglio di Presidenza non fa parte oggi un Gruppo parlamentare di significativa consistenza, espressione di una forza politica di rilievo nazionale.

La presente proposta di modifica regolamentare è intesa ad ovviare a questo contingente stato di cose, salvaguardando comunque – ed in modo automatico – il preesistente rapporto tra maggioranza e opposizione.

Tutto ciò, con una disposizione espressamente transitoria, e quindi destinata a valere solo per la legislatura in corso. Inoltre, la disposizione non varrà per i gruppi che dovessero ipoteticamente formarsi nel prosieguo della legislatura.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. È aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVI legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura stessa.

2. Il Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 5 del Regolamento, non risulti rappresentato può richiedere che si proceda all'elezione di un Senatore Segretario. Sulla richiesta delibera il Consiglio di Presidenza.

3. Qualora, per effetto della richiesta di cui al comma 2, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il preesistente rapporto tra componenti di maggioranza e componenti delle opposizioni, si procede all'elezione di un altro Segretario appartenente ai Gruppi parlamentari della maggioranza.

4. Nella votazione per l'elezione di cui ai commi 2 e 3, che avviene in una stessa seduta, ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi di cui al comma 2 e al comma 3, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

5. Si applicano i commi 2-*quater*, 3 e 4 dell'articolo 5 del Regolamento».

